



## COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

"Città della Pace e del Dono"

Provincia di Catania

denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

\*\*\*\*

Piazza Mazzini s.n.c. Tel. 095/7411100

### DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 13 DEL 28.05.2015

OGGETTO: PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OTTICO - RIPRISTINO CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI OTTICO.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

##### PREMESSO CHE:

- con determina sindacale n. 29 del 15 aprile 2004 all'oggetto "Determinazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico rilasciabili ai sensi della L.R. 28/99, dell'art. 71 della L.R. 25/93 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1 giugno 1995, n. 64" è stato stabilito che nel Comune di Tremestieri Etneo erano rilasciabili complessivamente numero quattro autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico, così suddivisi: n. 2 nella zona denominata "Centro", che comprende le frazioni contigue di Piano, Centro e Immacolata, e n. 2 nell'isola amministrativa di "Canalicchio";
- la consistenza e la dislocazione del suddetto contingentamento è stata stabilita, secondo quanto enunciato dall'allora vigente art. 12, comma 4, del D.P.R.S. 1 giugno 1995, n. 64", che prevedeva il rapporto di un negozio di ottica per ogni 10.000 abitanti, salvo "comprovate motivate e obiettive esigenze territoriali", al fine di garantire, sia nella zona "Centro" che nell'isola amministrativa di "Canalicchio", il rispetto del principio della concorrenza a tutela degli interessi dei consumatori sanciti dall'art. 12, comma 5, del decreto in argomento, dall'art. 41 della Costituzione, nonché dai principi della normativa comunitaria in tema di libera concorrenza, di libertà d'impresa, di trasparenza dei mercati, di libera circolazione delle merci, che non tollerano il mantenimento di situazioni di mono-oligopolio nella rete distributiva e di vendita delle merci;
- l'art. 1 della L.R. 9 luglio 2004, n. 12, all'oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28", modificando di fatto l'art. 12, comma 4, del D.P.R.S. 1 giugno 1995, n. 64, ha stabilito in 8.000 abitanti il rapporto popolazione residente/esercizi di ottica ed in non meno di trecento metri la distanza fra un esercizio ed un altro;
- con provvedimento n. 425 del 20/12/2010 il Dirigente della Direzione Politiche Attive di Sviluppo, in forza della proposta dell'amministrazione comunale di un bonario componimento a chiusura di un ricorso intrapreso dalla ditta interessata avverso un iniziale diniego, ha autorizzato l'apertura di un esercizio di ottico all'interno del Centro Commerciale "Le Ginestre";
- comunque, il rilascio del predetto provvedimento, effettuato in deroga ai limiti imposti della normativa regionale e, pertanto, al di fuori del contingente fissato con determina sindacale n. 29/2004, trova giustificazione oggettiva nel fatto che il Centro Commerciale si trova al di fuori del centro cittadino e serve un bacino di utenza intercomunale;
- con successiva determina sindacale n. 79 del 18/11/2010 all'oggetto "Procedimenti autorizzatori per

esercizi dell'attività di ottico - Abrogazione determina sindacale n. 29 del 15/04/2004", in ottemperanza all'art. 11, comma 1, lett. e), del D.lgs. 59/2010, che introduce il divieto di limitare le attività economiche su valutazioni di natura economica, e sulla scorta della sentenza T.A.R. Palermo n. 6878/10, la determina sindacale n.29 del 15/04/2004 è stata abrogata, liberalizzando di fatto il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico nel territorio di questo Comune;

VISTA la webmail-pec del 09/08/2014, assunta al protocollo generale del Comune al n. 10058 dell'11/8/2014, con la quale la Associazione degli Ottici di Palermo trasmette sunto della sentenza del 26/09/2013 con la quale la Corte di Giustizia Europea, interpellata dal CGA Sicilia, in relazione alla restrizione operata dalla normativa regionale alla libertà di stabilimento enunciata all'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla G.U. Unione Europea n. 83 - Sez. Comunicazioni e informazioni del 30/03/2010, ha affermato che:

"L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:

- in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti, e

- ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica preesistenti,

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.";

PRESO ATTO che il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea si fonda sul principio che risponde al motivo imperativo di interesse generale di tutelare la salute umana, il mantenimento di una disciplina interna, nella fattispecie l'art. 1 della L.R. n. 12/2004, che subordini l'insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi;

VISTA la sentenza definitiva n. 651 del 01/12/2014 con la quale il CGA ha stabilito che la legge regionale Sicilia n. 12/2004, che regola le autorizzazioni per l'attività di ottica/oftalmica, è in vigore, dopo aver preso atto del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea nella causa 539/11;

VISTA la circolare n. 2 del 9 aprile 2015 della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, con la quale si dà conferma della applicabilità in Sicilia delle disposizioni di cui all'art. 71 della L.R. 25/93 e della L.R. n. 12/2004, richiamando le conclusioni cui sono giunti sia la Corte di Giustizia Europea che il CGA per la regione Sicilia, evidenziando, in particolare, che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO, da quanto sopra, che la legge regionale che regola l'attività di ottico in Sicilia è valida e vigente a tutti gli effetti;

DATO ATTO che, attualmente, la legge regionale n. 12/2004 prevede il rilascio di un'autorizzazione di ottica per ogni fascia di ottomila abitanti, salvo comprovate esigenze territoriali, con distanza fra esercizi non inferiore a 300 metri;

ATTESO che:

- la popolazione residente in questo Comune, come risulta dall'ultima rilevazione effettuata dall'Ufficio Anagrafe del 28/02/2015, è pari a 20.667;

- ETNEO
- in questo Comune, ad oggi, sono state rilasciate n. 5 autorizzazioni di ottica, di cui due nella zona "Centro", che include le frazioni contigue di Piano, Centro e Immacolata, due nella isola amministrativa di Canalicchio, ed una nel Centro Commerciale "Le Ginestre";
  - la consistenza numerica e la dislocazione territoriale delle autorizzazioni di ottica complessivamente finora rilasciate, corrisponde alla pianificazione operata con determina sindacale n. 29 del 15/04/2004, con l'aggiunta dell'autorizzazione del Centro Commerciale "Le Ginestre" in data e per le motivazioni prima esposte;
  - tenendo conto della popolazione residente al 28/02/2015 e del parametro stabilito dalla legge di un esercizio ogni 8.000 non esistono i margini per prevedere il rilascio di ulteriori autorizzazioni;

#### RITENUTO:

- che la consistenza e dislocazione delle autorizzazioni di ottica complessivamente finora rilasciate, ricalcando la pianificazione operata con determina sindacale n. 29/2004, con l'aggiunta dell'autorizzazione del Centro Commerciale "Le Ginestre", che si trova al di fuori del centro cittadino e serve un bacino di utenza intercomunale, rispetta sia i limiti imposti dalla normativa regionale che il principio della concorrenza a tutela degli interessi dei consumatori, sanciti dalla normativa regionale, dall'art. 41 della Costituzione e dalla normativa europea;
- di procedere, a seguito la sentenza della Corte di Giustizia Europea e della Sentenza del CGA Sicilia, con il ripristino del contingente previsto per il rilascio delle autorizzazioni di ottica, confermando il limite numerico e la dislocazione delle autorizzazioni finora rilasciate;

RILEVATO che la tutela della salute pubblica è materia attinente alle competenze del Sindaco;

#### VISTI:

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1 giugno 1995, n. 64;
- la Legge Regionale 9 luglio 2004, n. 12;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 all'oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, all'oggetto: "Norme sull'ordinamento degli enti locali" e la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificata con L.R. 1 settembre 1993, n. 26/93, relativamente alle attribuzioni del Sindaco,

### D E T E R M I N A


quanto segue:

- 1) Per quanto esposto in premessa, dare atto che nel Comune di Tremestieri Etneo la consistenza numerica e la dislocazione territoriale delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico di cui al D.P.R.S. 1/6/95 n. 64 ed alla L.R. 9/7/2004 complessivamente rilasciabili, corrisponde alla pianificazione operata con determina sindacale n. 29 del 15/04/2004, con l'aggiunta dell'autorizzazione del Centro Commerciale "Le Ginestre" rilasciata in data e per le motivazioni già esposte in premessa;
- 2) In dettaglio le autorizzazioni rilasciabili sono così dislocate:
  - n. 2 nella zona denominata "Centro", che comprende le frazioni contigue di Piano, Centro e Immacolata;
  - n. 2 nell'isola amministrativa di "Canalicchio";
  - n. 1 nel Centro Commerciale "Le Ginestre";
- 3) Il suddetto contingente è comprensivo delle autorizzazioni in esercizio. Per la determinazione delle eventuali disponibilità, bisogna, quindi, tenere conto, di volta in volta, degli esercizi di ottico in attività e di quelli cessati;
- 4) Attribuire alla direzione ove è incardinato il Servizio SUAP/Attività Produttive le funzioni relative

alla istruttoria ed alla chiusura del procedimento relativo alle pratiche di rilascio delle predette autorizzazioni;

- 5) Ritenere abrogata la determina sindacale n. 79 del 18/11/2010;
- 6) Rimandare alla normativa regionale e nazionale in materia il rispetto degli altri criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ottico.

L'Istruttore Direttivo  
Rag. Trifoni Eugenio



IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Concetta Furia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ing. Antonino Lutri

